

## Avv. Alfonso Luigi Marra

Centro Direzionale G1, 80143 Napoli  
tel 081 7879166 - fax 081 - 7879005

n. 61, 11.1.2000, INTERNET <http://web.tin.it/marra> - 20.000 copie al pubblico; inviato ai Parlamentari italiani ed europei, 1.000 giornalisti italiani e stranieri, Magistrati Napoli, Roma, Cassazione, Corte Costituz., CSM, Consiglieri Reg., Prov, e Com. Campania e Lazio

### ***Esposito + Marra C/ USL 39, ovvero del modo in cui le USL, sfruttando lo statalismo della giustizia civile, hanno speso il denaro pubblico.***

Questa significativa vicenda giudiziaria si è sviluppata su di un gioco di equivoci basati su un'inqualificabile un'invenzione di tale Avvocato Bruno Mazzeola, perché occorre che noi Avvocati, quando è il caso, se non vogliamo rischiare la nostra credibilità, spendiamo qualche parola, non solo sui Giudici, ma anche su qualche collega che proprio abbia esagerato.

Un collega che, per quel che vale il mio giudizio, ha avuto un comportamento non solo deontologicamente scorretto, ma soprattutto incompatibile con quelle che devono essere le caratteristiche minime di un iscritto all'albo degli Avvocati, fra le quali senz'altro un adeguato senso dell'onore.

Un gioco, peraltro, a mie spese sì, ma ancor più a spese della collettività, perché siamo già a 17 fra gradi, stadi e fasi giudiziarie.

17 gradi, fasi e stadi per i quali l'USL 39 ha sì pagato anche a me £ 2.815.702 per spese del giudizio di primo grado e di esecuzione, ma che sarebbe interessante chiedere ai pubblici amministratori quanto sono costati per spese pagate e da pagare al Mazzeola, il quale, ciononostante, com'è tipico degli spiriti tanto semplici

da essere interdetti all'auto-critica, non perde occasione per solfeggiare a caso ameni motti moralistici di civiltà degli "onesti".

17 gradi, fasi e stadi per portare avanti una difesa basata sulla mera negazione della giurisdizione dell'AGO nonostante sia pacifico il buon diritto tuttavia negato all'attore (Esposito è uno pseudonimo), ovvero il diritto al contributo ex art. 26 di circa 20.000.000 in tre anni dal 1983 al 1987 per le famiglie degli invalidi al 100% incapaci di provvedere ai bisogni primari.

Una resistenza dunque (mi riferisco qui all'USL) non inquadrabile in alcuno schema normativo, se è vero che le USL sono state istituite per attuare le leggi e non per sforzarsi di architettare sistemi per sottrarsi a furia di costosissimi (clientelari) espedienti procedurali.

E' accaduto cioè che, avendo io difeso Esposito come altri ricorrenti per il pagamento di questo contributo che le USL a suo tempo trascurarono di erogare, ed avendo in una fase iniziale vinto le cause in primo grado, le USL hanno poi eccipito il difetto di giurisdizione, vincendo le cause in appello ed in cassazione, e costringendo gli attori, e per

essi me, a proporre ricorso al TAR per vedere nuovamente accolta quella stessa richiesta dal TAR ed impedire così delle azioni restitutorie sia pure infondate ed abominevoli, visto che la legge non ha certo previsto che il contributo fosse erogato solo a seguito di una sentenza di condanna.

Ricorsi al TAR fin qui sempre accolti, ma il cui accoglimento, per il quale il TAR non liquida nulla a questo difensore, non è stato altro che l'occasione per le USL per promuovere degli ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato.

Con il risultato che, quando anche l'azione restitutoria contro l'Esposito andasse a buon fine (per la verità è comunque l'unica che sia stata mai intrapresa da un'USL), l'USL dovrebbe però poi di nuovo restituire i soldi, perché è vero che l'Esposito, che aveva vinto la causa in primo grado, l'ha persa in appello ed in cassazione in relazione alla giurisdizione, ma l'ha poi rivinta dinanzi al TAR nel merito, salvo, è chiaro, che non la perda ora dinanzi al Consiglio di Stato per poi magari rivincerla in Cassazione.

Ciò pur essendo notorio che queste somme sono così sacrosantamente dovute

che chiederne la restituzione quando invece avrebbero dovuto essere pagate spontaneamente una quindicina di anni fa sarebbe inutile e scatenerebbe un giusto putiferio perché gli invalidi e le loro famiglie, giustamente, prenderebbero questi figurini a stampellate e sediate a rotelle in faccia, o quantomeno, poiché in realtà gran parte di loro sono morti o incapaci sia di muoversi che di intendere e volere, li colpirebbero con le loro fondate maledizioni.

Ne deriva che qui l'unico vincitore è il Mazzeola il quale, vinte o perse che siano le cause, riscuoterà tutti gli onorari di questo eticamente ed amministrativamente molto improprio estremismo difensivo di natura ovviamente clientelare.

E ciò in presenza di una durissima interrogazione parlamentare di una decina di Deputati e di varie denunce alla Corte dei Conti, la quale ha forse perso un'occasione nel non approfondire.

Infatti, questa storia che io sono costretto a sostenere da solo da dieci anni, e che mi è già costata non meno del triplo di quanto all'inizio ho guadagnato con le circa quattrocento cause vinte in primo grado, vede dall'altro lato impegnati questi amici

delle USL per i quali è divenuta da allora una cospicua rendita, perché si tratta degli onorari di una media di cinque gradi di giudizio per causa per circa 2.000 cause, ovvero di circa 10.000 gradi di giudizio per i quali a me il giudice ordinario non liquida niente perché perdo sulla giurisdizione, ed il giudice amministrativo non liquida niente lo stesso anche se vinco, ma che ai miei avversari hanno fruttato, credo, non meno di una ventina di miliardi di lire di spese a carico delle USL.

Venti miliardi che si sarebbero potuti utilizzare offrendo, in sede transattiva, 10.000.000 a testa ai 2.000 aventi diritto il cui credito ammontava originariamente a 20.000.000.

Ma veniamo all'invenzione del Mazzarella. Con ricorso del 22.2.91 dinanzi al giudice del lavoro, in nome e per conto del sig. Esposito, invalido al 100% non autosufficiente, ottenevo la condanna dell'USL 39 al pagamento in suo favore della somma dovutagli ex art. 26 della L. 11/84.

Agivo quindi per il pagamento della sorta del cliente e delle mie spese con due distinti pignoramenti presso il terzo Banca Sannitica dinanzi alla Sezione Esecuzione di Napoli.

I due pignoramenti andavano a buon fine, ed io riscuotevo le spese incassando poi con procura di Esposito, per suo conto, quanto a lui liquidato.

Senonché il Tribunale di Napoli in grado d'appello dichiarava il difetto di giurisdizione del Pretore, compensando le spese del doppio grado.

Il Mazzarella presentava ricorso per decreto ingiuntivo al Pretore del Lavoro, chiedendo che venisse ingiunto all'Esposito di restituire la somma di £ 42.908.802 riscossi + gli interessi maturati dalla riscossione fino a £ 48.629.975, ed a me ed all'Esposito in solido la somma di £ 4.967.062 per le spese non so come calcolate rispetto ai 2.815.702 da me effettivamente incassati.

Cosa quest'ultima assurda per vari motivi, uno dei quali è che così si trasformereb-

be l'attività professionale in un'attività imprenditoriale, ovvero fondata non più sul lavoro, ma sul rischio, laddove il professionista deve essere pagato, ed il rischio della causa può solo ricadere sull'attore, il quale non può quindi che essere l'unico destinatario dell'azione di restituzione delle spese, non rilevando nemmeno che vi sia stata attribuzione, non essendo l'attribuzione che una modalità di pagamento, come del resto ritiene anche il Ministero dell'Interno, il quale, anche in caso di attribuzione, esige che la fattura sia fatta direttamente al cliente, così come da una Circolare Ministeriale fondata proprio su queste motivazioni. Senza contare che le spese di esecuzione, stante l'esecutività della sentenza pretoriale, sono state causate dall'USL che, fondata o no che fosse stata la sentenza, avrebbe comunque, nel mentre, dovuto provvedere al pagamento.

Ciononostante il Giudice Antonio Manna pronunciava decreto ingiuntivo ingiungendo: *“ad Esposito ed all'avv. Alfonso Luigi Marra di pagare immediatamente alla USL 39 rispettivamente la somma di £ 48.629.975 e quella di £ 4.967.062, oltre agli interessi al tasso legale dal 22.10.93 sino al soddisfo”*.

Un decreto ingiuntivo contro il quale proponevo opposizione sollevando numerose eccezioni che il giudice Manna rigettava con una sentenza non solo nuovamente errata (ma non è questo ciò che rileva), ma soprattutto carica di una serie di considerazioni improprie, scorrette e fuor di luogo per un Giudice, poiché chi vuole fare il filosofo deve farlo in carta libera e non sfruttando la forza delle sentenze per imporre tesi che diversamente forse nessuno prenderebbe in alcuna considerazione.

Proponevo comunque appello alla sua sentenza contestando sia la condanna ad Esposito a restituire sorta e spese che l'estensione nei miei confronti della condanna a restituire le spese.

Senonché il Mazzarella, nel mentre, stante l'esecutività del decreto ingiuntivo, appunto si inventò, bontà sua, di notificare il precetto per

la restituzione, non solo delle spese, bensì addirittura anche della sorta, ..direttamente a me, e quindi, in pratica, comportandosi come se avesse avuto in mano una condanna nei miei confronti a pagare anche la sorta di £ 48.629.975, notificò, a me, del tutto arbitrariamente, un pignoramento presso terzi in mio danno per circa 60.000.000.

Un errore anche dell'Ufficiale Giudiziario, il quale, prima di procedere al pignoramento in mio danno avrebbe dovuto leggere il titolo (la sentenza del Giudice Manna), ma che, presumo, sbagliò perché non si aspettava un tale tiro da un Avvocato, poiché deve essere chiaro che non si è trattato di un errore, tant'è che il Mazzarella, non solo non si è scusato, ma insiste e fa finta di nulla sperando nella confusione di carte che ha creato.

Un tiro, devo supporre, che questo gentiluomo, ma anche i suoi amici amministratori della USL, credettero di poter organizzare in mio danno forse contando sul fatto che in quel periodo mi era stato sferrato un violentissimo attacco da parte del Ministero dell'Interno, della Digòs e di certi PM, per cui dovette sembrargli che fossi divenuto così debole che finanche dei soggetti del loro livello potessero divertirsi a mio danno guadagnandoci per di più qualcosa.

Proponevo allora opposizione ai due pignoramenti presso terzi ottenendo dal Giudice Zazzera la sospensione dell'esecuzione per il pignoramento in cui si chiedeva a me la restituzione della sorta incassata a nome del mio cliente, e non ottenendo invece dal Giudice Iacobellis la sospensione dell'esecuzione in relazione alla restituzione delle spese.

Questo perché mentre per il pignoramento nei miei confronti della sorta del cliente non esisteva alcun titolo, perché ripeto che il Giudice Manna, nella sua sia pure errata sentenza non aveva mai affermato nulla di simile, sussisteva invece il titolo per pignorare a mio danno le somme riscosse per spese, perché Manna, appunto, si era pronunciato in tal senso. Anche se c'è da dire che l'opposizione in re-

lazione alle spese non era fondata sulla censura di quanto disposto nella sentenza di Manna, che era stata impugnata con l'appello, ma sui vari errori del precetto e del pignoramento.

Riassunta nel merito l'opposizione al pignoramento sospeso dal Giudice Zazzera, veniva assegnata al Giudice Pascale, il quale la accoglieva dichiarando giustamente l'erroneità del pignoramento in mio danno per la sorta del cliente, ma poi si pronunciava ultra petita con un accoglimento parziale anche sulla mia opposizione al pignoramento in mio danno per le spese, costringendomi ad appellare anche la sua sentenza, perché l'opposizione al pignoramento per le spese (quella non sospesa dal Giudice Iacobellis) era stata invece riassunta dinanzi ad altro giudice (Corso).

Ora tutto pende. Di sicuro c'è solo che l'USL dovrà pagare a Mazzarella per spese una somma maggiore di quella che sarebbe spettata ad Esposito ex art. 26; io non riceverò nulla per questi otto anni di carte rivolte a continuare a difendere un cliente che non so quanto ha capito di quello che è avvenuto, e che comunque è del tutto indifferente perché ha solo rivinto dinanzi al TAR la causa che otto anni fa aveva già vinto ed incassato in seguito alla sentenza del Pretore, e la giustizia italiana ha totalizzato un numero record di costosissime ore di lavoro che avrebbe potuto dedicare ad altre cose.

Complimenti dunque alle USL ed a Mazzarella, ma anche alla IX Lavoro del Tribunale di Napoli ed alle Sezioni Unite della Cassazione, perché - com'è noto - anche il difetto di giurisdizione dell'AGO fu un'invenzione.

Un'invenzione maturata nell'ambito di una malintesa e dannosissima concezione del ruolo della Magistratura (statalismo giudiziario), e rivolta infatti, in quel durissimo scontro a furia di volantini di cui molti forse ricordano (vedi *“La storia di Aids”*, in Internet), a fare le barricate pur di sottrarre la PA all'obbligo di adempiere al suo obbligo di pagare.

**Alfonso Luigi Marra**